

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FURGIUELE, MOLINARI, ANDREUZZA, LOIZZO

Istituzione della Giornata nazionale della sartoria tradizionale italiana

Presentata il 23 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra tradizione sartoriale affonda le sue radici nel Rinascimento, con la nascita delle prime corporazioni (o gilde) artigianali. Sulla nostra penisola si formano così diverse scuole, perlopiù nelle grandi città dell'epoca. Nel corso del '900, essa tocca il suo apice nel secondo dopoguerra e coincide con il nostro *boom* economico, con la « dolce vita » e con tutto ciò che ha poi plasmato l'immaginario del « bel Paese », ancora oggi apprezzato e imitato in tutto il mondo.

Nonostante ciò, la nostra tradizione è stata trascurata per anni, portando non solo alla progressiva diminuzione delle botteghe artigianali, ma anche alla mancata formazione di nuovi maestri artigiani.

È negli ultimi anni che la sartoria italiana ha nuovamente ripreso vigore ed è tornata alla ribalta mondiale soprattutto per lo stile inconfondibile e per la qualità

dei lavori e delle materie prime utilizzate. Essa si trova tuttavia a non poter rispondere adeguatamente alle richieste internazionali, per la solita mancanza di manodopera.

Oggi, la figura del sarto è profondamente cambiata. Un sarto non è più solo un artigiano chiuso in bottega, ma è diventato un vero e proprio imprenditore in giro per il mondo, con una clientela senza confini. È diventato un mestiere che unisce mano e mente, pratica e teoria, saper fare e saper pensare.

Se per gli altri Paesi le scuole sartoriali si identificano con le loro capitali, in Italia abbiamo una varietà di stili e tecniche che ci rendono unici al mondo. Quando parliamo di sartoria italiana, intendiamo al contempo la scuola siciliana, napoletana, abruzzese, romana, fiorentina, milanese.

Al pari della tradizione culinaria, che ha creato nel corso dei secoli tante piccole specificità locali che nel complesso costituiscono la « cucina italiana », lo stesso è avvenuto nel mondo della sartoria « su misura ». Per questo siamo unici al mondo. Serve quindi ricordarlo, comunicarlo, rafforzarlo.

La sartoria italiana è, infatti, l'ennesimo frutto del genio italiano, nel quale convergono gusto, tecnica, radici, arte, artigianato e tradizioni.

Il riconoscimento della « Giornata nazionale della sartoria tradizionale italiana » vuole celebrare, quindi, l'impegno e il la-

voro di questa categoria, dandone maggiore dignità, per riaffermare il ruolo di ambasciatori dell'italianità nel mondo svolto da tutte le sarte e i sarti che operano nel nostro Paese.

Per la celebrazione di tale Giornata, si è scelta la data del 13 novembre perché è il giorno in cui viene festeggiato Sant'Omobono, Santo di Cremona, sarto e commerciante di stoffe, che è venerato dai sarti come Santo protettore. Nel 1574 l'attuale chiesa di Sant'Omobono, situata ai piedi del Campidoglio a Roma, venne data come sede, sociale e religiosa, alla Corporazione dei Sartori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della sartoria tradizionale italiana)

1. La Repubblica riconosce il giorno 13 novembre quale Giornata nazionale della sartoria tradizionale italiana, al fine di celebrare l'impegno e il lavoro artigianale delle sarte e dei sarti italiani.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a favorire la conoscenza e la celebrazione del ruolo della sartoria artigianale e « su misura » come componente fondamentale del patrimonio culturale italiano e del successo del *made in Italy* nel mondo.

2. Le associazioni operanti nel settore, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, promuovono le iniziative più idonee all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19PDL0113200